L'APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI CON RIFERIMENTO AL FENOMENO DEI ROGHI DI RIFIUTI

L'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Tivoli del 23 gennaio 2019

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Uno tra i peggiori fenomeni di inquinamento ambientale diffuso - purtroppo spesso ancora troppo sottovalutato - è quello dei roghi di rifiuti. Tale attività illecita comporta, infatti, delle gravi criticità che incidono su beni primari quali la salute pubblica e l'ambiente, ed i molteplici danni generati dalle combustioni di rifiuti possono perdurare per anni.

Peraltro si tratta di un fenomeno molto complesso in quanto i fattori che lo alimentano non sono univoci ma possono essere individuate cause diversificate, anche a seconda delle aree territoriali interessate dai roghi.

Ad esempio: di frequente gli abbandoni di rifiuti - che poi possono essere oggetto di combustione - sono compiuti da privati cittadini i quali, per sottrarsi agli oneri della raccolta differenziata comunale, trasportano i propri rifiuti domestici - a volte anche da un comune all'altro - per poi abbandonarli a bordo strada, nelle piazzole di sosta o in campi limitrofi, dando luogo ad un particolare fenomeno che viene indicato con il nome di "sacchetto pendolare".
Se si tratta di rifiuti domestici ingombrati, tuttavia, spesso tali abbandoni sono compiuti dai c.d. "svuota cantine", cioè soggetti che effettuano gli sgombri delle abitazioni ma che non sono abilitati al trasporto di rifiuti per cui, non potendo conferire in siti autorizzati i rifiuti raccolti, se ne disfano illecitamente abbandonandoli alle periferie dei centri abitati.

Molti abbandoni di rifiuti sono poi da ricondurre alle numerose piccole attività economiche che lavorano in regime di evasione fiscale o non in regola con le normative su lavoro, spesso anche per il mercato della contraffazione (ad esempio: attività tessili, calzaturiere, conciare etc.). In questo caso, producendo in nero, anche gli scarti di lavorazione devono essere smaltiti illegalmente tramite abbandono e spesso abbruciamento.

Una parte consistente dei rifiuti abbandonati e dati alle fiamme sul nostro territorio nazionale deriva anche dai cantieri edili (spesso abusivi) e dall'elusione fiscale connessa al settore della vendita dei pneumatici.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

A ciò si deve aggiungere, infine, il fenomeno degli incendi dolosi di rifiuti all'interno e vicino ai campi nomadi, dove - in maniera quasi imprenditoriale - si effettua il recupero di materiali ferrosi e di rame, ricavandoli da: elettrodomestici, quadri elettrici, cavi di rame etc., mentre - contemporaneamente - alle carcasse ed alle altre tipologie di rifiuti che non hanno valore sul mercato del riciclo viene dato fuoco a fine di smaltimento.

Va sottolineato che in molti dei casi sopra richiamati non si tratta di episodi isolati e occasionali, ma il fenomeno dell'abbandono e combustione dei rifiuti si lega ad una vera e propria attività di gestione illegale di rifiuti attuata in modo seriale e sistematica.

Al fine di reprime tale condotta criminale **il legislatore con l'art. 256 bis ha introdotto nel D.Lgs. n. 152/2006 un'ipotesi delittuosa specifica per la "combustione illecita di rifiuti".** Con questo nuovo reato si è voluto andare a sanzionare in modo più duro (con un delitto) "*chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata*"

Per tale tipo di attività illecita la pena prevista consiste nella: "***reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica*".**

Lo stesso trattamento sanzionatorio è riservato al comma 2 dell'art. 256 bis: "*a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti*" prevedendo, in tal modo, la punibilità di un atto preparatorio.

Le pene sopra descritte sono aumentate di un terzo se il delitto di combustione illecita di rifiuti è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. In questo caso il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
È ormai interpretazione comune che tale disposizione possa applicarsi sia alle imprese che non hanno alcuna autorizzazione ai sensi dei vari obblighi della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, sia a quelle imprese che - pur essendo autorizzate - tuttavia non rispettano le prescrizioni dell'autorizzazione (ad esempio, perché gestiscono rifiuti che non potrebbe detenere).

Il fatto che si tratti di un reato/delitto (e non di un reato/contravvenzione) comporta tutta una serie di conseguenze importanti anche a fini procedurali nonché di misure cautelari e di

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

strumenti investigativi. Nel caso di specie, per l'ipotesi del 256 bis D.Lgs. n. 152/2006 è possibile l'arresto in flagranza[1] e l'applicazione delle misure di custodia cautelare.

L'applicazione delle misure cautelari personali nei confronti del soggetto arrestato in flagranza per tale tipo di delitto - in molte situazioni - si rileva essere di stringente necessità.
Infatti va evidenziato che spesso si tratta di soggetti che traggono principale guadagno dall'attività di gestione illecita di rifiuti, per cui accade molto di frequente che - qualora all'arresto in flagranza non segua l'applicazione di alcuna misura cautelare personale - tali soggetti (a volte anche pluripreguidicati), in assenza di qualsiasi volontà di porre fine alla condotta illecita, continuino a svolgere l'attività di raccolta e trasporto rifiuti connessa poi all'abbandono e smaltimento di rifiuti tramite abbruciamento, perpetuando i danni all'ambiente e rendendo di fatto vano qualsiasi intervento tempestivo volto alla repressione del grave fenomeno.

In questo senso va accolta con favore **l'ordinanza del 23 gennaio 2019** con la quale il **giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Tivoli** ha applicato la misura degli arresti domiciliari ad un indagato per i reati di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) e b) D.Lgs. n. 152/2006, art. 256 bis, comma 1, D.lgs. n. 152/2006 ed art. 99 comma 4 c.p..

Nel provvedimento il GIP ha ben motivato la sua decisione evidenziando come vi fossero gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato in ordine ai reati contestati, documentati dalle attività di indagine svolte dai Carabinieri Forestali.
In particolare, grazie anche ad un sistema di videosorveglianza occulto, era stato possibile monitorare l'attività del soggetto che, in più occasioni, era stato ripreso mentre abbandonava su un terreno rifiuti di ogni genere (tra i quali: frigoriferi, plastica, mobili d'arredo etc.) e poi - nei giorni successivi - appiccava il fuoco a questi rifiuti.

In ordine all'applicazione della misura cautelare personale, il percorso argomentativo seguito dal GIP appare adeguato e corretto sul piano del diritto.
Viene, infatti, messo in evidenza il pericolo di reiterazione del delitto contestato all'indagato, atteso che la frequenza dei trasporti effettuati, seguita dalla combustione illecita dei rifiuti anche pericolosi, dimostrava che detta attività veniva esercitata in modo stabile dal soggetto. Peraltro il giudice - con riguardo alla personalità dell'indagato - ha anche valutato che si trattava di un soggetto gravato da numerosi precedenti penali per delitti contro il patrimonio e per violazione della legge sugli stupefacenti.

[1] Si rammenta che gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere ad arresto facoltativo se si procede per un delitto consumato o tentato per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni o di un delitto colposo per il quale è prevista una pena superiore nel massimo ai 5 anni di reclusione (art. 381 c.p.p.).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Va considerato che in molte zone del nostro territorio si contano - ormai - centinaia di siti in cui si verifica l'abbandono incontrollato e lo smaltimento dei rifiuti mediante accensione dei roghi. È pertanto essenziale che, oltre all'implemento delle attività di controllo da parte delle forze di polizia, vi sia anche una proporzionata azione da parte di tutta la magistratura che tenga conto dell'evoluzione del fenomeno, il quale sta assumendo sempre più i connotati di un'emergenza sociale.

Valentina Vattani

Pubblicato il 16 aprile 2019

In calce il testo dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Tivoli in commento

---

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

N. 7009/18 R.G.N.R.
N. 179/19 R.G.G.I.P.

TRIBUNALE DI TIVOLI

Ufficio del giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE

- artt. 291 e ss. c.p.p. -

Il Giudice, Dott.ssa Sabina Lencioni,

letta la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere depositata dal PM in data 18.12.2018 nei confronti di:

[redacted] nato il [redacted] a [redacted], residente a [redacted], [redacted]

INDAGATO

in ordine ai seguenti fatti-reato:

A) Reato di cui agli art. 256, comma 1, lett. a) e b) D.lgs. 152/06 per aver effettuato attività non autorizzata di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti (anche pericolosi), conferiti in più occasioni (anche a mezzo dell'autocarro Ford Transit targato [redacted]) in un'area in Civitella San Paolo, località Valle Chiarano n.2;

In Civitella San Paolo, fino al 9.11.18;

B) Reato di cui agli artt. 99 comma 4 c.p., 256 bis comma 1 D.lgs. 152/06, per avere appiccato il fuoco ai rifiuti, anche pericolosi, da lui stesso raccolti e depositati in località Valle Chiarano n.2 (in particolare frigoriferi, plastica, legno e rifiuti urbani);

In Civitella San Paolo il 31.10.2018;

OSSERVA

Ritiene questo Giudice che sussistano gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato in ordine ai reati a lui contestati. Ed invero, Militari della Stazione Carabinieri Forestale di Sant'Oreste, verificato che nel Comune di Civitella San Paolo, località Valle Chiarano n.2, da tempo era in atto un sistematico abbandono di rifiuti, anche pericolosi (quali mobili d'arredo, frigoriferi, ecc..), installavano un sistema di videosorveglianza occultato nella vegetazione circostante e riuscivano così a monitorare i movimenti di [redacted] in più occasioni ripreso mentre, anche a bordo dell'autocarro Ford Transit targato [redacted], scaricava rifiuti di ogni genere sul terreno di proprietà di [redacted], di anni 95, in particolare il 3, 19, 23 ottobre 2018.

I dati ricavati dalla telecamera consentivano altresì di verificare che il 31 ottobre 2018 l'indagato, questa volta a bordo di una Chevrolet Spark targata [redacted], di proprietà della madre, [redacted], appiccava il fuoco ai rifiuti da lui stesso scaricati nei giorni precedenti.

Passando alla valutazione delle esigenze cautelari, appare evidente il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie da parte dell'[redacted], atteso che la frequenza dei trasporti effettuati, seguita anche dall'illecito abbruciamento dei rifiuti pericolosi, dimostra che detta attività sia esercitata stabilmente dal prevenuto, gravato da numerosi precedenti penali per delitti contro il patrimonio e per violazione della legge sugli stupefacenti. Ciò rende indispensabile - in presenza di un pericolo concreto ed attuale ex art.274 lett.c) c.p.p. - limitare la libertà personale dell'[redacted] con applicazione della misura degli arresti domiciliari.

La personalità dell'indagato e il titolo dei reati a lui contestati inducono a prevedere che possa essere irrogata, in esito al giudizio, una pena che varca i limiti della sospensione condizionale;

P.Q.M.

APPLICA

a carico di [redacted], sopra generalizzato, la misura degli arresti domiciliari in [redacted], viale [redacted], con divieto di allontanarsi dalla detta abitazione e di comunicare con persone estranee al nucleo familiare convivente (con qualunque mezzo) senza l'autorizzazione dell'A.G. procedente.

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione al Pubblico Ministero del presente provvedimento affinchè ne curi l'esecuzione.

Tivoli, 15 gennaio 2019.

Il GIP
Sabina Lencioni

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
23 GEN 2019
L'Assistente Giudiziario
Riccardo Paris

[redacted]

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Tivoli, 23 GEN. 2019
L'Assistente Giudiziario
Dott. Riccardo PARIS